




FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI



TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 2/2018 Procura Federale FISI

Deferimento dell'atleta

del tecnico

Svolgimento del procedimento

Con atto 8 maggio 2018 il Procuratore Federale deferiva l'atleta _____, con l'incolpazione di avere "modificato il logo dello sponsor FILA sul casco trasformandolo in un termine utilizzato nello slang gergale ("FIGA") nel corso della gara di Coppa del Mondo di Big Air tenutasi a Quebec City in data 24 marzo 2018" e il tecnico Sig. _____ con l'incolpazione di avere concorso nell'illecito perché "presente sul posto mentre l'atleta esibiva detta scritta senza intervenire per dissuaderlo da un simile atteggiamento, atteso che fra i ruoli che lo stesso ricopre all'interno della squadra c'è anche quello di vigilare sul comportamento degli atleti" e con detti comportamenti di avere leso "l'immagine e la reputazione della Federazione e dello sponsor"..

Il presente procedimento trae origine da una mail inviata il 2/5/2018 dal Sig. _____ di Como agli Organi Federali ove lamentava di avere assistito, in presenza dei figli minorenni, alle immagini televisive che riprendevano l'atleta e notato la presenza della scritta sul casco. Il Procuratore Federale acquisite le immagini televisive, ritraenti l'atleta e il tecnico, disponeva la comparizione personale degli incolpati.

Tanto l'atleta _____ che il tecnico _____, nell'impossibilità di rispondere all'invito di comparizione della Procura Federale, il 2 maggio 2018 inviavano distinte memorie difensive.

Il Procuratore Federale disponeva il deferimento dei tesserati ritenendo il loro comportamento lesivo dell'*"immagine e la reputazione della Federazione e dello sponsor"*.

Il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. l'art. 32 del R.G.S. F.I.S.I., fissava l'udienza di trattazione per il giorno 21 giugno 2018.

Il provvedimento veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano dettagliate memorie difensive nei termini previsti dall'art. 32 c. 1 del R.G.S. della Federazione Italiana Sport Invernali.

Nell'interesse di _____ con memoria del 15/6/2018, il difensore preliminarmente sollevava questione di nullità dell'atto di deferimento per omessa enunciazione delle norme che si presumevano violate, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa. Nel merito evidenziava come il tecnico non si fosse accorto che l'atleta, che era solito indossare un casco di colore nero privo di scritte o loghi, avesse nell'occasione indossato il casco con la scritta di cui si discute.

Secondo la difesa, il termine usato dovrebbe considerarsi ormai sdoganato tanto da essere utilizzato in un spot pubblicitario nel quale compare l'atleta Beatrice Vio, medaglia d'oro di fioretto individuale a Rio 2016; essere stato apposto sulla tuta del motociclista Valentino Rossi con l'acronimo "WLF" ed essere il nome commerciale di una bevanda.

Inoltre non sarebbe configurabile una responsabilità del Sig. _____ attesa l'assenza di norme nel Regolamento Squadre Nazionali o nel Codice di comportamento sportivo ovvero nello Statuto della Federazione che prescrivono che il tecnico debba assumere una "posizione di garanzia" per simili fatti nei confronti dei propri atleti, neppure essendo applicabile il richiamo all'art. 2048 c.c..

Infine l'art. 6.1, lett. c) del Regolamento Squadre Nazionali impone agli atleti di non aggiungere scritte o stemmi sulle divise e agli accessori forniti dalla Federazione, ad esclusione del copricapo, sul quale è ammesso l'uso di sponsor individuale, nella maggior parte dei casi non conosciuto dal tecnico, il quale dunque non ha alcuna possibilità di controllo.

Il difensore chiedeva l'esame in qualità di testimone di _____, atleta della squadra nazionale di Freeski, presente alla finale di Coppa del Mondo di "big air" di Quebec City del 24 marzo 2018 e concludeva chiedendo l'assoluzione ed in subordine il minimo della pena.

Con separata memoria del 15/6/2018, presentata nell'interesse di _____; il difensore sollevava la già citata questione di nullità dell'atto di deferimento. Nel merito rilevava come l'atleta non avrebbe modificato alcuno sponsor in quanto nessun rapporto commerciale intercorrerebbe tra l'Azienda titolare, la Federazione o il _____.

Rispetto all'apposizione dell'adesivo, la difesa sosteneva che questo era stato regalato da un gruppo di amici al _____ che lo avrebbe applicato su uno dei caschi in dotazione ("di riserva"), tutti di colore nero e di identico modello.

Sull'utilizzo del casco durante la gara, la difesa sottolineava come l'atleta, prima della gara del 24 marzo 2018, nella concitazione dal momento, avrebbe inavvertitamente "scambiato" il casco ufficiale, con quello di "riserva" sul quale era applicato l'adesivo, che teneva insieme nello zaino. La difesa riproponeva poi le considerazioni espresse nella memoria redatta in difesa del tecnico _____ in merito all'uso ormai comune del termine.

Il difensore chiedeva l'esame, in qualità di testimone, di _____, atleta della squadra nazionale di Freeski, presente alla finale di Coppa del Mondo di "big air" di Quebec City del 24 marzo 2018, e concludeva chiedendo l'assoluzione ed in subordine il minimo della pena.

All'udienza del 21 giugno 2018 comparivano i deferiti _____ e _____ assistiti dal difensore Avv. Deborah Mayer del Foro di Trento ed il Procuratore Federale Avv. Antonella Ratti.

Preliminarmente il Procuratore Federale insisteva per la validità ed efficacia dell'atto di deferimento in quanto comunque idoneo, per la sua formulazione, a rendere possibile il giudizio sulla base di principi generali che consentono di individuare con certezza la norma violata.

All'udienza il Procuratore Federale specificava quali fossero le norme contestate agli incolpati: per il Sig. _____ la violazione dell'articolo 6 lettere a), d) ed f) del Regolamento Squadre Nazionali, mentre per il sig. _____ la violazione

dell'articolo 6 lettere a), b), d) ed f) del medesimo Regolamento. Chiedeva per entrambi l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

Il difensore degli incolpati Avv. Deborah Mayer faceva nuovamente presente per la posizione del sig. [redacted] come il logo modificato non fosse uno sponsor né dell'atleta né della FISJ e che il comportamento dell'atleta fosse stato del tutto involontario. La difesa rappresentava come non fosse ravvisabile alcuna lesione dell'immagine e della reputazione della FISJ considerato che il termine utilizzato dovrebbe considerarsi ormai "sdoganato" in quanto entrato nell'uso comune, tanto da essere utilizzato in diversi spot pubblicitari.

Quanto alla posizione del sig. [redacted], il difensore insisteva per l'insussistenza dell'addebito disciplinare, sostenendo l'inesistenza di una posizione di garanzia del tecnico nei confronti dell'atleta non avendo alcun obbligo di controllo o verifica su quanto apposto dagli atleti sul casco, atteso che la Federazione e gli atleti non sono tenuti a comunicare all'allenatore i contratti commerciali di sponsorizzazione.

Il difensore concludeva chiedendo per entrambi gli incolpati in via principale l'assoluzione e, in via subordinata, il minimo della pena.

Nel corso del dibattimento l'atleta [redacted] veniva escussa a teste, il tecnico rendeva dichiarazioni mentre l'atleta [redacted] si richiamava al contenuto della memoria difensiva.

Il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Il Tribunale, preliminarmente, ritiene opportuno prendere posizione in merito all'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di deferimento formulata dalla difesa degli incolpati. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'atto di incolpazione non sia affetto da vizi formali tali da inficiarlo di nullità. Invero seppure non specificamente indicate le norme violate, sono chiaramente indicate le condotte ed i fatti oggetto del contestato illecito disciplinare: nei confronti di [redacted], avere "modificato il logo dello sponsor FILA sul casco trasformandolo in un termine utilizzato nello slang gergale ("FIGA") nel corso della gara di Coppa del Mondo di Big Air tenutasi a Quebec City in data 24 marzo 2018"; nei confronti di [redacted]

..... avere concorso nell'illecito perché *"presente sul posto mentre l'atleta esibiva detta scritta senza intervenire per dissuaderlo da un simile atteggiamento, atteso che fra i ruoli che lo stesso ricopre all'interno della squadra c'è anche quello di vigilare sul comportamento degli atleti"*; e nei confronti di entrambi, avere leso *"l'immagine e la reputazione della Federazione e dello sponsor"*.

L'atto di deferimento si richiama all'art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché all'art. 6 dello Statuto Federale F.I.S.I. e all'articolo 6 del Regolamento Squadre Nazionali.

Tali norme enunciano i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo e la cui ignoranza non può essere invocata a nessun effetto: norme, pertanto, che gli incolpati, in qualità di atleta e di tecnico, non potevano non conoscere e non riconoscere quale implicitamente richiamate nell'atto di deferimento.

Ed invero, a fronte della chiara indicazione dei fatti addebitati, gli incolpati hanno sicuramente ben compreso, senza alcuna possibilità di equivoco, quali fossero le condotte addebitate, le norme violate ed il loro rilievo disciplinare.

Quanto sopra trova conferma nella condotta processuale di entrambi gli incolpati che hanno ampiamente ed esaurientemente esercitato il diritto di difesa, dapprima trasmettendo alla Procura Federale memorie difensive a loro firma, quindi depositando articolate memorie difensive nei termini di cui all'art. 32 c. 1 del R.G.S.

A tale proposito il Tribunale osserva come nelle memorie il difensore, nell'argomentare le proprie difese, richiami le previsioni dell'art. 6 del Regolamento Squadre Nazionali, (nella memoria redatta per il tecnico v'è l'espresso richiamo alla norma) contestandone la violazione.

Peraltro in sede di udienza il Procuratore Federale indicava specificamente articolo e comma delle norme ritenute violate dall'atleta e dal tecnico, e il difensore degli incolpati opponeva la medesima difesa svolta con le memorie già depositate.

Nel caso di specie, pertanto, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa e l'assenza dell'enunciazione delle norme non può dunque costituire causa di invalidità dell'atto di

deferimento, giusto il principio generale sancito dall'art. 55, comma, 5, dello Statuto FISU e dall'art. 2, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui "i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto".

Nel merito, il fatto contestato all'atleta e la lesione dell'immagine e della reputazione della Federazione risultano provati.

Quanto al primo, le immagini fotografiche tratte dalle riprese televisive provano che il [redacted] ha effettivamente indossato durante la gara un casco sul cui lato sinistro era apposto un adesivo che in campo bianco riportava il termine "FIGA" (circostanza ammessa dall'atleta incolpato).

Tale condotta si pone in violazione del disposto dell'art. 6 del Regolamento Squadre Nazionali che alla:

- lettera a) prevede che tecnici e atleti devono garantire il massimo impegno agonistico ed una condotta tecnica morale e disciplinare rigorosa;
 - alla lettera b) prevede che tecnici ed atleti devono onorare il ruolo rappresentativo conferito, mantenere un comportamento consono allo status di atleta rappresentativo della nazione (soprattutto quando indossino la divisa ufficiale federale) e fare quanto nelle proprie possibilità per tenere alto il prestigio dell'Italia e della FISU mantenendo un comportamento improntato al "fair-play";
 - alla lettera d) prevede che tecnici ed atleti devono mantenere un comportamento consono alla rappresentanza della Federazione ogni qualvolta indossino la divisa della FISU;
 - alla lettera f) prevede che tecnici ed atleti devono rispettare le norme del C.O.N.I. ed osservare i Regolamenti della Federazione Italiana e di quelle Internazionali di appartenenza.
- La lesione dell'immagine e della reputazione della Federazione risulta provata dalla mail inviata il 2/5/2018 dal Sig.

Il fatto, richiamato dalla difesa, dell'utilizzo dell'acronimo "WLF" da parte di un campione di motociclismo per giustificare la condotta del [redacted] non coglie nel segno, ed anzi prova il contrario: proprio il ricorso all'acronimo dimostra che il termine usato rientra nei vocaboli

della lingua italiana come espressione volgare, e pertanto non utilizzabile in particolar modo in ambito sportivo, specie se associato a divise ufficiali o ad altri sponsor, nonché da parte di un tesserato di una Federazione appartenente al C.O.N.I. e in una competizione di livello mondiale.

Il Tribunale ritiene quindi provata la responsabilità dell'incolpat~~o~~ r.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, del buon comportamento processuale dell'atleta, dell'immediata sua presa di coscienza dell'illiceità della condotta e delle conseguenze pregiudizievoli per la FISL, delle scuse immediatamente presentate alla Federazione (si richiama la nota a sua firma inviata al Procuratore Federale), si stima equa la sanzione della ammonizione semplice.

Quanto alla posizione del tecnico , il Tribunale ritiene formalmente corretta la contestazione dell'addebito formulata dalla Procura Federale, in quanto lo stesso avrebbe dovuto, in virtù dell'art. 6 del Regolamento Squadre Nazionali, vigilare sul comportamento dell'atleta.

Tuttavia, dal quadro istruttorio non emergono prove certe che il fosse a conoscenza della res giudicanda ovvero abbia ommesso di adempiere ai propri doveri di tecnico della squadra nazionale.

La tesi difensiva del i - esposta nella memoria a sua firma e nelle dichiarazioni rese in udienza - ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone , la quale ha dichiarato che il giorno della gara il tecnico era l'unico presente in loco e seguiva lei ed il er nella competizione, le cui (tre) prove si svolgevano alternandosi (femminile e maschile). La teste ha poi aggiunto che il tecnico, durante la competizione, ha eseguito i filmati, preparato gli sci ed assistito gli atleti in partenza. La teste ha poi confermato le dichiarazioni del quanto alla conformazione della pista.

Sempre la teste ha dichiarato di non essersi neppure lei accorta della presenza dell'adesivo sul casco del e di esserne venuta a conoscenza solo successivamente all'esercizio dell'azione disciplinare.

Anche il dato documentale, rappresentato dalle fotografie prodotte dalla Procura Federale, supporta la tesi difensiva del : ed invero quando i due vengono ripresi insieme, il si trova in partenza alla destra del

Considerato che l'adesivo si trovava applicato sulla parte sinistra del casco dell'atleta è credibile, in quanto probabile, l'assunto difensivo del tecnico di non essersi accorto, per la posizione in cui si trovava, della sua presenza.

Sulla base degli elementi probatori in atti manca, o comunque è insufficiente, la prova che il abbia omesso di vigilare sul comportamento dell'atleta o che, pur essendosi avveduto della presenza dell'adesivo sul casco, non sia intervenuto per impedirne l'uso.

Conseguentemente il deve essere assolto dall'illecito contestato per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

"Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità disciplinare del sig. in relazione ai fatti contestati, applica la sanzione della ammonizione semplice. Dichiara non sussistente in capo al Sig. alcuna responsabilità disciplinare, per insussistenza della condotta contestata".

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti ed agli Organi Federali di competenza.

Milano, 21 giugno 2018

Il Presidente (est.)
Avv. Rodolfo SENES

